



# ***Città di Paola***

*(Prov. di Cosenza)*

## **NUOVO REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05.06.2024



# Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

## NUOVO REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### INDICE

---

<b>CAPO I – Disposizioni generali</b>	<b>pag.</b>
Art.1- Oggetto.....	1
Art.2 – Servizio di Polizia Municipale .....	”
Art.3 – Funzioni del Sindaco.....	”
 <b>CAPO II – Ordinamento del Corpo della Polizia Municipale</b>	
Art.4 – Principi organizzativi .....	1
Art.5 - Personale addetto al servizio di polizia locale.....	2
Art. 6 – Funzioni di polizia amministrativa.....	”
Art. 7 – Funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.....	”
Art. 8 – Servizi esterni di supporto e soccorso.....	”
Art. 9 – Mezzi di servizio .....	”
Art. 10 – Uniformi e segni distintivi .....	”
Art. 11 – Regolamenti regionali .....	3
Art. 12 – Politiche regionali.....	”
Art. 13 – Funzioni dei comune .....	”
Art. 14 – Festa regionale della polizia locale .....	”
 <b>CAPO III - Coordinamento delle attività regionali</b>	
Art. 15 – Struttura di coordinamento .....	4
Art. 16 – Gestione associata del servizio di polizia locale.....	”

#### **CAPO IV – Formazione e aggiornamento professionale**

Art. 17 – Sistema formativo regionale per la polizia locale .....	5
Art. 18 – Formazione e aggiornamento periodico.....	”
Art. 19 – Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti .....	”

#### **CAPO V – Criteri organizzativi generali del servizio di polizia locale- Caratteristiche delle uniformi – dei veicoli – dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione**

Art. 20 - Criteri di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale).....	6
Art. 21 – Mezzi e strumenti operativi.....	”

#### **CAPO VI - CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI**

Art. 22 - Tipologie e caratteristiche delle uniformi.....	6
Art. 23 - Uso delle Uniformi.....	7

#### **CAPO VII - CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI E SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO**

Art. 24 - Criteri Organizzativi.....	7
Art. 25 - Denominazione dei gradi.....	”
Art. 26 - Natura e caratteristiche dei simboli di grado.....	8
Art. 27 - Contratto CCNL – Enti locali 2019-2021 .....	”
Art. 28 - Articolazione dei distintivi di grado.....	”
Art. 29 - Competenze, modalità e responsabilità nell’attribuzione di nuovi distintivi di grado.....	11
Art. 30 – Disposizioni transitorie.....	12

#### **CAPO VIII - DISTINTIVI DI SERVIZIO E TESSERE DI RICONOSCIMENTO**

Art. 31 - Distintivi di servizio.....	12
Art. 32 - Tessera di riconoscimento.....	”

#### **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33 - Regolamento Comunale.....	13
Art. 34 - Comunicazione del Regolamento Comunale.....	13.”





# *Città di Paola*

(Prov. di Cosenza)

## NUOVO REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge 7 marzo 1986 n.65, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale", e della Legge regionale 7 Giugno 2018 n. 15, ad oggetto "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale", articolandosi in un complesso di norme intese a conformare l'attività istituzionale del Servizio di Polizia Locale agli indirizzi programmatici fissati dall'amministrazione, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale del Comune di PAOLA.

2. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

##### Art. 2 - Servizio di Polizia Municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

##### Art. 3 - Funzioni del Sindaco

1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 65/86,

impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. La dipendenza gerarchica del Corpo è quella stabilita dall'art. 9 della legge 65/86

### CAPO II

#### ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

##### Art. 4 - Principi organizzativi

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il responsabile.

2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.

3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.

4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di

diverso settore amministrativo.

#### Art. 5- Personale addetto al servizio di polizia locale

1. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del corpo (Comandante), in responsabili di servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.
2. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
3. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
4. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale nr.15/18, anche negli enti locali ove presta servizio un solo operatore della polizia locale.
5. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste nel Corpo di Polizia Municipale sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

#### Art. 6 - Funzioni di polizia amministrativa

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

#### Art. 7 - Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla legge 65/86, ossia:
  - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
  - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ;

#### Art. 8 - Servizi esterni di supporto e soccorso

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

#### Art. 9 - Mezzi di servizio

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale.
2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi di polizia marittima.
3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi di polizia locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, compresi i mezzi aerei.
4. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

#### Art. 10 - Uniformi e segni distintivi

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza

nonché lo stemma della Regione Calabria.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

Art. 11- Regolamenti regionali

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/2018 la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati:

- a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
- b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto;
- c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 3 L.R. Calabria 15/2018; i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della polizia locale;
- e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;
- g) il sistema formativo per la polizia locale di cui agli articoli 16 e 17, i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni, le province e la città metropolitana provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti. La Regione, in sede di prima applicazione, può cofinanziare l'adeguamento nei limiti della disponibilità finanziaria annuale.

3. Al fine di garantire gli adeguamenti richiesti con i regolamenti regionali di cui al presente articolo, previsti unicamente in fase di prima applicazione, la Regione concede un contributo una tantum agli enti locali di cui all'articolo 6 della L.R. 15/2018;

Art.12 - Politiche Regionali

1. La Regione, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. Calabria n.15/2018, assume altresì il compito di:

- a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;
- b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio; fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica per le forze di polizia locale, attività di ricerca e documentazione.

Art. 13 - Funzioni dei comuni

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
- b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla l.r. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017;
- c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
- d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 14 - Festa regionale della polizia locale

1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20

gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

### **CAPO III**

#### **COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI**

##### **Art. 15 - Struttura di coordinamento**

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento.

2. La struttura di coordinamento:

a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;

d) individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;

e) indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;

f) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;

g) organizza la festa regionale della polizia locale;

h) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;

i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 della L.R. 15/2018 del personale addetto ai servizi di polizia locale.

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet e stampa.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale.

6. La struttura di coordinamento opera mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali del competente dipartimento della Giunta regionale.

##### **Art. 16 - Gestione associata del servizio di polizia locale**

1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare livelli elevati di sicurezza urbana sul territorio.

2. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli accordi tra enti locali.

3. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 2, dipendono funzionalmente dal Sindaco o

dal Presidente della Provincia e, operativamente, da un responsabile del corpo o del servizio individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.

4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.

#### **CAPO IV**

##### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Art. 17 - Sistema formativo regionale per la polizia locale

1. La Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, promuove il coordinamento delle esigenze formative per la polizia locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale.

2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema formativo, mediante assegnazioni di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali e attuate direttamente dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che concorre alla qualificazione delle professionalità del personale di polizia locale e alla qualità dei servizi delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio cui la Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.

4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla polizia locale sono costituite da:

- a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse disponibili;
- b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;
- c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

Art. 18 - Formazione e aggiornamento periodico

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale nelle attività di sicurezza urbana.

2. La Giunta regionale stabilisce:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;
- b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.

4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.

6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.

7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

8. La struttura regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 della L.R. Calabria 15/2018 promuove, anche tramite modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti locali calabresi.

9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione, coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.

10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.

Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.

Art. 19 - Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti

1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'articolo 18, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

## CAPO V

### CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI-DEI VEICOLI-DEI DISTINTIVI DI GRADO E DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 20 - Criteri di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n.15,(Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale)

1. I criteri organizzativi generali individuano i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto (**Allegato A**), le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e di relativi elementi identificativi (**Allegato B**), i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la polizia locale (**Allegato C** del Regolamento Reg. Calabria n.11/23);

Art. 21 –Mezzi e strumenti operativi

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. I servizi possono essere svolti con l'ausilio di unità cinofile.

2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi possono essere dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.

3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'**allegato "A"** del presente regolamento.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi e Servizi di Polizia Locale.

5. Ogni Ente Locale può dotarsi di strumenti operativi e di autotutele nonché di apparecchiature tecniche idonee a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori.

6. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.

## CAPO VI

### CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

Art. 22 - Tipologie e caratteristiche delle uniformi

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 15 del 07 giugno 2018, il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Locale operanti in Regione Calabria.

2. L'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:

- a) Divisa ordinaria;
- b) Divisa di servizio(completo operativo);
- c) Divisa per servizi di onore e rappresentanza.

3. I colori, la foggia,la composizione e le caratteristiche e tecniche dei capi e degli accessori delle divise e dei completi della Polizia Locale sono stabiliti nell' **Allegato“B”**,che è parte integrante del presente regolamento.

4. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali,estiva,primaverile ,autunnale e invernale,il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

5. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

Art. 23 - Uso delle Uniformi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale,durante il servizio indossano l'uniforme prescritta e fornita dall'Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.

2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

3. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal Comandante del Corpo . La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e la divisa di onore ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere,labari e gonfaloni.

## **CAPO VII**

### **CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI E SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO**

Art. 24 - Criteri Organizzativi

1. Per l'organizzazione del Settore della Polizia Locale, sono individuati i seguenti criteri di carattere generale per l'organizzazione di un servizio di polizia locale:

- a) Porre a capo del servizio un dipendente dell'ente con possesso dei requisiti di Legge con incarico di Comandante e con funzioni di polizia giudiziaria;
- b) sottoporre periodicamente gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate,a tutela degli operatori stessi e dell'organizzazione;
- c) divulgare a tutto il personale assegnato al servizio di polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio;
- d) organizzare il servizio di polizia locale,per assicurare la maggiore continuità possibile;
- e) prevedere idonei sistemi informatici per assicurare la massima efficienza nello svolgimento delle varie operazioni connesse alla vigilanza e al controllo;
- f) dotare il servizio di polizia locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento.

Art. 25 - Denominazione dei gradi

Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal CCNL relativo al comparto enti locali del 16 novembre 2022 e dal vigente CCNL Dirigenza Area Funzioni Locali. Al fine

dell'attribuzione dei gradi, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7 della legge regionale 15/2018, nell'ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni:

#### **Area Dirigenza**

- 1) Dirigente Generale;
- 2) Dirigente Colonnello;
- 3) Dirigente Tenente Colonnello.

#### **Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione**

- 1) Colonnello;
- 2) Tenente Colonnello;
- 3) Maggiore;
- 4) Capitano;
- 5) Tenente;
- 6) Sottotenente;

#### **Area degli Istruttori**

- 1) Luogotenente;
- 2) Maresciallo capo;
- 3) Maresciallo ordinario;
- 4) Maresciallo;
- 5) Brigadiere Capo;
- 6) Brigadiere;
- 7) Vice Brigadiere;
- 8) Appuntato scelto;
- 9) Appuntato;
- 10) Agente scelto;
- 11) Agente

Art. 26 - Natura e caratteristiche dei simboli di grado.

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia Locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. I segni distintivi di grado sono attribuiti dal Responsabile della P.L. , in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di servizio;
- b) formazione e aggiornamento professionale,  
come risultanti dai fascicoli personali dei dipendenti di PL.

3. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti sono analiticamente contenuti nell'**allegato "C"** che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 27 - Contratto CCNL – Enti locali 2019-2021 del 16 novembre 2022

1. Il nuovo contratto Enti locali prevede un nuovo sistema di classificazione del personale articolandolo in aree che corrispondono ai differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali;

Art. 28 - Articolazione dei distintivi di grado

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 07 giugno 2018, le funzioni e le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado
2. A parità di grado, nell'area funzionale, l'anzianità di servizio maturata a tempo pieno ed indeterminato, determina sovra ordinazione funzionale, fatto salvo il conferimento di indennità di funzione, posizione organizzativa o ulteriore responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono disciplinati in relazione agli indici di densità della popolazione residente.
4. Al Comandante del Corpo di Polizia Locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'Ente, alla luce dei prospetti **A) e B)** di seguito riportati. L'attuazione dei gradi come di seguito riportati non determina un compenso superiore rispetto a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

**Prospetto A)**

Al Comandante del Corpo della Polizia Locale con qualifica dirigenziale, sono attribuiti i seguenti gradi:

<b>Generale</b>	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti della Città Capoluogo di Regione
<b>Colonnello</b>	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia
<b>Tenente Colonnello</b>	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di un Ente Locale Dotato di dirigenza

**Prospetto B)**

Al Comandante del Corpo della Polizia Locale, senza qualifica dirigenziale ed inquadrati nell'area funzionari ed elevata qualificazione, sono attribuiti i seguenti gradi, in relazione alle dimensioni dell'Ente Locale e la densità della popolazione residente:

<b>Grado attribuito</b>	<b>Dimensione dell'Ente Locale</b>
<b>Maggiore</b>	Enti con oltre 15.000 abitanti
<b>Capitano</b>	Enti fino a 15.000 abitanti
<b>Tenente</b>	Enti fino a 10.000 abitanti
<b>Sottotenente</b>	Enti fino a 5.000 abitanti

5. Agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui al prospetto C) di seguito riportato. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale. Al vice Comandante Vicario, ove previsto dal proprio regolamento, può essere attribuito un distintivo di riconoscimento.

**Prospetto C)****Ufficiali di Polizia Locale non comandanti**

<b>Colonnello</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 10 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione).
<b>Tenente Colonnello</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione, Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia)

<b>Maggiore</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
<b>Capitano</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari a ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
<b>Tenente</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo posso essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari ad elevata qualificazione con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Sottotenente.
<b>Sottotenente</b>	Denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato nell'area funzionari o ad elevata qualificazione.

6. All'area istruttori, ai quali è affidata attività di controllo e di servizio, appartengono i Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e gli Agenti di Polizia Locale. L'anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato e pieno, determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di Luogotenente, Maresciallo, Brigadiere, Appuntato e Agente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Gli appartenenti all'area istruttori indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei prospetti D) ed E) di seguito riportati, in rapporto alla permanenza nel grado. Per i Comandi senza Ufficiali inquadrati nell'area Funzionari ed Elevata qualificazione, il Comandante riveste il grado di Luogotenente, con la stella a sei punte bordate di rosso.

#### Prospetto D)

##### **Luogotenenti e marescialli di Polizia Locale (attività di controllo)**

<b>Luogotenente</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo Capo
<b>Maresciallo Capo</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo Ordinario
<b>Maresciallo Ordinario</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 4 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo
<b>Maresciallo</b>	Si consegue con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere Capo e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con apposito provvedimento regionale

#### Prospetto E)

##### **Brigadieri, Appuntati e agenti di polizia locale (attività di servizio)**

<b>Brigadiere Capo</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere.
<b>Brigadiere</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Vice Brigadiere.
<b>Vice Brigadiere</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato scelto
<b>Appuntato Scelto</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato
<b>Appuntato</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di agente scelto.
<b>Agente scelto</b>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di agente.
<b>Agente</b>	Denominazione iniziale. Nessun dispositivo di grado. Permanenza minima 3 anni.

Art. 29 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente regolamento per il Comandante del Corpo di Polizia Locale è disposto con provvedimento dell'autorità competente.
2. Compete al Comandante della Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione con determina dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
3. Al competente Ufficio di Polizia Locale della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento.
4. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente Dipartimento della Giunta Regionale,

previa istruttoria con richiesta di informazioni o chiarimenti agli Enti interessati, assegna il termine per l'eventuale adeguamento alla presente normativa regolamentare.

5. Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali, nei casi sopra ipotizzati, determina:

- a) Il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già concessi;
- b) Le segnalazioni all'Ente del mancato adempimento del Regolamento Regionale da parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale e di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare;
- c) il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Calabria.

6. Fermo restando quanto previsto dalla L.R.15/2018 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

- a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
- b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi della multa, anche in assenza di procedimento penale;

7. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

8. Il personale di Polizia Locale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Calabria, mantiene la denominazione e il grado dell'Ente di provenienza purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l'Ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

9. Il Comandante Dirigente Generale e gli altri Comandanti, destinati ad altro incarico, all'interno dello stesso Corpo di Polizia Locale, mantengono la denominazione e grado senza la bordatura di rosso.

#### Art. 30 - Disposizioni Transitorie

Nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce della seguente disciplina transitoria: i Comandanti, gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Locale che, alla data di entrata in vigore del presente atto e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dall'art. 8 del Regolamento Regione Calabria nr. 09/22 così come modificato dal regolamento nr. 11/23, possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria area funzionale.

### CAPO VIII

#### DISTINTIVI DI SERVIZIO E TESSERE DI RICONOSCIMENTO

#### Art. 31 - Distintivi di servizio

1. Nell'ambito dei segni distintivi di cui all'art. 13 della Legge Regionale 15/2018 vanno considerati anche i distintivi di servizio. A tutto il personale della polizia locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell'**allegato "C"** del Regolamento 11/23 Regione Calabria che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.

2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è

immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

#### Art. 32 - Tessera di riconoscimento

1. A tutto il personale della Polizia Locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dagli Enti di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate **nell'allegato "C"** del Regolamento 11/23 Regione Calabria
2. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale trasmette i dati relativi a ciascuna tessera rilasciata alla competente struttura regionale.
3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l'intervento assuma rilevanza all'esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.
4. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.
5. Agli operatori di Polizia Locale a tempo determinato è altresì assegnata una tessera di riconoscimento avente le medesime caratteristiche riportate nell'**allegato "C"** del Regolamento 11/23 Regione Calabria.
6. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dal Comando di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informativo regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazione di dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite...). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

### **CAPO IX** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 33 - Regolamento Comunale

1. Gli Enti interessati adeguano i modelli organizzativi dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale alle disposizioni previste dal Regolamento Regione Calabria nr.11/2023, adeguano/adottano il regolamento comunale della polizia locale, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci.

#### Art. 34 - Comunicazione del Regolamento Comunale

1. Il presente regolamento comunale previsto dalla Legge Regione Calabria nr.15/18 nonché dal Regolamento Regione Calabria di attuazione nr.09/2022, e regolamento nr.11/2023, deve essere comunicato al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario del Governo ed alla Struttura Regionale di riferimento.

